

**COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA
Montepiano Reatino**

DELIBERAZIONE N. 08

CONSIGLIO COMUNITARIO

SEDUTA DEL 22.03.2006

L'anno DUEMILACINQUE, il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 17.00 nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunitario in seduta pubblica in seconda convocazione composto dai Signori:

Consiglieri	Presente	Assente	Consiglieri	Presente	Assente
Alessandroni Giuseppe	X		Marchionni Mario		X
Avicenna Renato	X		Martelli Ernesto	X	
Badini Elio		X	Mei Lorenzo	X	
Beccarini Lorella		X	Micheli Anselmo	X	
Boccanera Francesco	X		Miluzzi Pietro	X	
Boccanera Giuliano	X		Patacchiola Paolo	X	
Cicomartino Paolo	X		Procoli Fausto	X	
Colarieti Giancarlo	X		Renzi Maurizia		X
Curini Gastone		X	Rosati Antonio	X	
D'Aquilio Sergio	X		Sabetta Pietro	X	
De Donno Maria Letizia	X		Sampalmieri Paris	X	
Ermini Roberto		X	Sampalmieri Saturno	X	
Fattori Libero	X		Signoretti Massimo		X
Gentileschi Oriana		X	Tanteri Giancarlo	X	
Giachetti Alessandro	X		Tomassi Paolo	X	
Innocenzi Sabrina	X		Vannozzi Paolo Stefano	X	X
Lelli Mario		X	Vincenti Ornella	X	
Marchetti Arnaldo	X		Zelli Felice Antonio	X	

Con l'assistenza del segretario Berti Girolamo.

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI - SANITARI - ASSISTENZIALI

L'Assessore Col arieti fa presente che il seguente regolamento è stato esaminato dalla Commissione consiliare competente la quale ha espresso il proprio parere favorevole;

IL CONSIGLIO

CONSIDERATO che il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali della Comunità Montana 5^a Zona, tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, della Legge Regionale Lazio 38/96 e dello Statuto. L'Ente persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti nell'ambito delle risorse disponibili e della programmazione prevista nel Piano di zona distrettuale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Ragioneria relativamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale de presente atto;
2. Di approvare il Regolamento servizi sociali - sanitari - assistenziali allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Con successiva votazione all'unanimità la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Berti Girolamo)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Ernesto Martelli)

REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI - SANITARI - ASSISTENZIALI

Art. 1 - Principi

- 1) Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali della Comunità Montana 5^a Zona, tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, della Legge Regionale Lazio 38/96 e dello Statuto. L’Ente persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti nell’ambito delle risorse disponibili e della programmazione prevista nel Piano di zona distrettuale.
- 2) La Comunità Montana persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono “attori” indispensabili del sistema sociale con l’obiettivo fondamentale del “benessere” della comunità.
- 3) Il sistema socio-assistenziale della Comunità Montana si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo :
 - a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell’ individuo, come definito nella Legge nazionale 31.12.1996, n. 675;
 - b) l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
 - c) l’eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
 - d) l’attuazione di ogni possibile iniziativa per il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro;
 - e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
 - f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
 - g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;
 - h) l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
 - i) l’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell’ ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
 - j) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

- 1) Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) Contrastare lo spopolamento delle zone montane e svantaggiate mediante l’offerta in loco di servizi;
 - b) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possano ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - c) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - d) agire a sostegno della famiglia e dell’individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - e) favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Art. 3 - Utenti ed interventi

Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comprensorio della 5^a Comunità Montana (Cantalice, Cittaducale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, M.S.Giovanni S, Montenero S., Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri) nonché i cittadini e le famiglie residenti nel Comune di Rieti previa stipula di specifici accordi con il Comune medesimo.

Le prestazioni oggetto del presente regolamento sono, altresì, effettuate a richiesta ed in collaborazione con gli Enti di cui sopra previa adozione di specifici atti secondo la normativa vigente.

Art. 4 - Rapporti con il cittadino

Il cittadino che versa in stato di bisogno o in situazione di rischio o di emarginazione ovvero che intenda comunque fruire dei servizi organizzati da questo Ente può rivolgersi alla Comunità Montana per soddisfare i propri bisogni socio - sanitari.

La Comunità Montana interviene nell'ambito delle risorse disponibili e della programmazione propria e del Piano di Zona distrettuale.

Art. 5 - Rapporti con i Comuni

I Comuni possono rivolgersi alla Comunità Montana per concordare l'attivazione o l'erogazione dei servizi previsti dal presente regolamento evidenziando le proprie necessità.

I servizi richiesti verranno forniti previa adozione di specifico atto da parte della Giunta Comunitaria e dei Comuni richiedenti per determinare gli aspetti salienti del servizio stesso nonché l'eventuale partecipazione economica dell'Ente richiedente.

Art. 6 Rapporti con il Distretto Socio sanitario

La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari/sociali/assistenziali deve tendere alla omogeneità e coerenza con i piani e le attività del Distretto Socio Sanitario di appartenenza evitando, in particolare, sovrapposizioni di prestazioni e analogia di utenti.

Art. 7 Rapporti con l'Azienda Unità Sanitaria Locale

La Comunità Montana è aperta e disponibile ad intraprendere ogni forma di collaborazione e coordinamento con l'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Art. 8 - Rapporti con gli organismi non lucrativi di utilità sociale.

La Comunità Montana riconosce al volontariato un ruolo propositivo, di promozione, di stimolo e di solidarietà sociale, quale soggetto collaborativo, integrativo dell'intervento pubblico, presente nelle scelte di politiche sociali.

In questo ambito la Comunità Montana tenderà alla realizzazione, con le Associazioni medesime, di un sistema integrato di solidarietà sociale, secondo le peculiarità e disponibilità delle singole Associazioni.

Art 9 Il Servizio civile

Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, la Comunità Montana può predisporre progetti tesi ad integrare e coordinare le prestazioni anche con l'utilizzo del servizio civile come

esperienza organizzata di sussidiarietà rivolta agli uomini e alle donne ai sensi della legge 6 marzo 2001 n.64.

Art. 10 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali

- 1) Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostitutivi.
- 2) Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona e delle sue convinzioni personali.
- 3) Gli interventi consistono in :
 - a) servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità
 - b) servizi scolastici e parascolastici
 - c) trasporti scolastici
 - d) attività per minori in età scolare
 - e) soggiorni termali e marini per anziani e giovani fino al raggiungimento della maggiore età
 - f) servizi di assistenza familiare (micro asili nido)
 - g) trasporto per persone in difficoltà anche temporanea
 - h) telecompagnia e telesoccorso e altri servizi di telefonia
 - i) segretariato sociale

Art. 11 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.

Gli interventi sono finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e nel superamento di stati di isolamento e emarginazione.

L'assistenza domiciliare è prioritariamente rivolta agli utenti del servizio di telesoccorso e telecompagnia.

Art. 12 - Servizi scolastici e parascolastici

Vi rientra ogni tipo di assistenza in ambito scolastico erogabile anche a supporto degli interventi di competenza dei Comuni quali assistenza di base, interventi psico pedagogico di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, iniziative per prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, sostegno educativo, ecc.,

Art. 13 - trasporti scolastici

Il servizio verrà attivato, anche in forma saltuaria, a richiesta dei Comuni o su delega degli stessi.

Art. 14 - Attività per minori in età scolare

Il servizio sarà attivo durante il periodo estivo di vacanze scolastiche.

Possono essere organizzati centri diurni per l'intera durata della pausa scolastica oppure iniziative di durata più limitata e di contenuto più specifico (soggiorni marini o montani, gite, scambi culturali, ecc.)

Art. 15 - soggiorni termali e marini per anziani

L'organizzazione di soggiorni termali e marini per cittadini residenti in diversi comuni persegue lo scopo di incentivare la socializzazione tra soggetti provenienti da ambiti limitrofi ma diversi.

Art. 16 - servizi di assistenza familiare (micro asili nido)

Il Servizio consiste nella accoglienza e cura di bambini di età da 3 mesi a 3 anni in ambiente riprodotto le caratteristiche di una struttura familiare.

È un servizio che intende garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini ad integrazione dei servizi offerti dall'asilo nido con il quale opera in armonia e collaborazione ponendosi, quindi, come integrativo dell'asilo nido stesso pur nell'ottica di una diversa tipologia di accoglienza.

Obiettivi del servizio sono garantire un ambiente di accoglienza sereno e stimolante e che faciliti i percorsi di scoperta del bambino; curare l'alimentazione, l'igiene personale e il riposo di ogni bambino affidato secondo i bisogni psicologici e fisiologici individuali; operare per costruire un rapporto sereno con i genitori rispettandone il ruolo educativo. La giornata del bambino verrà organizzata adeguandone i ritmi ai suoi bisogni, (accoglienza, sonno, pasto, gioco, ecc.).

Art. 17 - trasporto per persone in difficoltà anche temporanea

Il servizio è rivolto prioritariamente agli utenti del telesoccorso e teleassistenza per il disbrigo delle incombenze basilari (pagamento utenze, riscossione pensioni, ecc.) nonché per la fruizione di prestazioni sanitarie.

Il servizio contempera anche il trasporto scolastico o presso centri di riabilitazione per minori in stato di difficoltà fisica o psichica.

Art. 18 - telecompagnia e telesoccorso

Il servizio è rivolto a cittadini ultrasessantacinquenni ovvero portatori di handicap con ridotte capacità psico-fisiche o che, comunque, vivono soli o comunque si trovano soli per la maggior parte della giornata.

Il servizio consta di due tipologie di intervento contemporaneamente erogate:

- telecompagnia: telefonate all'utente, con cadenza predefinita, allo scopo di fornire sostegno psicologico nelle situazioni di maggiore solitudine ed emarginazione;
- telesoccorso: servizio di risposta a chiamate di emergenza attivo h 24.

Al verificarsi di particolari necessità, possono essere attivati ulteriori servizi telefonici per determinate fasce di utenza.

Art. 19 - contribuzioni

Per l'erogazione dei servizi socio - sanitari - assistenziali, la Comunità Montana si riserva la facoltà di richiedere la contribuzione degli utenti.

Per i servizi erogati direttamente al cittadino, l'entità delle contribuzione verrà determinato applicando gli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Per i servizi erogati a richiesta e in collaborazione con altri Enti ed Organismi, le forme, le modalità e i soggetti tenuti alla contribuzione verranno individuati in sede di attivazione dei servizi stessi.

Annualmente la Giunta determinerà quali servizi assoggettare a contribuzione e gli importi delle contribuzioni stesse tenendo conto dei criteri dettati dal presente regolamento e delle risorse economiche dell'Ente.

Art. 20 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui la Comunità Montana venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata, anche con l'utilizzo di mezzi informatici, nel rispetto della legge 675 del 1996 e successive integrazioni e modificazioni. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali ad altre pubbliche amministrazioni o privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni, previo consenso espresso dell'interessato.

Art. 21 - Accesso ai documenti

Nel rispetto della L.241/1990 e s.m.i., è garantito il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, purché non soggetti a segreto di ufficio o a divieto di divulgazione o riservati. Per l'esercizio del diritto stesso è necessario presentare richiesta scritta indicando gli estremi del documento richiesto e precisando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta. Il rilascio avverrà a termini di legge.

Art. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione e abroga automaticamente tutti i regolamenti e le norme precedenti